

DECISIONE (PESC) 2017/1838 DEL CONSIGLIO**del 10 ottobre 2017****che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC ⁽¹⁾,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 27 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/849.
- (2) L'11 settembre 2017 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC») ha adottato la risoluzione 2375 (2017) («UNSCR 2375 (2017)»), in cui ha espresso la più viva preoccupazione sia per il test nucleare condotto dalla Repubblica popolare di Corea («RPDC») il 2 settembre 2017 sia per il pericolo che le attuali attività legate al nucleare e ai missili balistici condotte dalla RPDC rappresentano per la pace e la stabilità nella regione e al di fuori di essa. L'UNSC ha altresì riscontrato che continua a sussistere una chiara minaccia per la pace e la sicurezza internazionali.
- (3) L'UNSCR 2375 (2017) estende il divieto di esportazione e importazione di taluni beni da e verso la RPDC e le restrizioni agli investimenti nella RPDC.
- (4) L'UNSCR 2375 (2017) vieta altresì il rilascio di permessi di lavoro per cittadini della RPDC nella giurisdizione degli Stati membri.
- (5) L'UNSCR 2375 (2017) prevede inoltre il rafforzamento dell'interdizione marittima relativa a navi da carico.
- (6) È necessario un ulteriore intervento dell'Unione per attuare alcune misure della presente decisione.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2016/849,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2016/849 è così modificata:

- 1) all'articolo 1, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
 - «b) tutti i prodotti, i materiali, le attrezzature, i beni e le tecnologie indicati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato istituito a norma del punto 12 dell'UNSCR 1718 (2006) ("comitato delle sanzioni") conformemente al punto 8, lettera a), punto ii), dell'UNSCR 1718 (2006), al punto 5, lettera b), della UNSCR 2087 (2013), al punto 20 dell'UNSCR 2094 (2013), al punto 25 dell'UNSCR 2270 (2016) e al punto 4 dell'UNSCR 2375 (2017), che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa;»;

¹⁾ GUL 141 del 28.5.2016, pag. 79.

